



Ordine Regionale dei Geologi della Puglia

Via Junipero Serra, 19 - tel. – fax. 080/5484042 tel 080/5484811 - 70125 BARI

Web page: www.geologipuglia.it/ - E-mail: info@geologipuglia.it

P.E.C. : presidente.orgpuglia@cpap.sicurezzapostale.it

Bari, 23 giugno 2010

Prot. : Cir/69/944

A tutti gli iscritti

LORO SEDI

Circolare n. 69

Oggetto:

- **Nuovo codice deontologico; delib. 65 del 24.3.2010 CNG**
- **Tariffario e decoro professionale, precisazioni**

Egregi colleghi

Il nuovo Codice Deontologico “*Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in Italia*”, così come recentemente modificato dal Consiglio Nazionale Geologi (CNG) a seguito del contraddittorio instaurato con l’Antitrust è stato approvato con delibera CNG n° 65 del 24 marzo 2010 immediatamente esecutiva.

Il Codice, all’Art. 3, per quanto riguarda i soggetti tenuti precisa che:

“Articolo 3 – Applicazione

Chiunque eserciti la professione di geologo nel territorio nazionale è impegnato a rispettare e far rispettare le norme del presente Codice Deontologico.

Le norme si applicano per il geologo libero professionista - tanto iscritto alla Sezione “A” che alla Sezione “B” dell’albo, nonché nell’elenco speciale - che esplica l’attività professionale individuale, in forma societaria o associata, in maniera continuativa, oppure saltuaria per il geologo pubblico dipendente o privato iscritto all’albo in quanto autorizzato dall’Ente di appartenenza ad esercitare singoli atti di libera professione, fatte salve le disposizioni di legge vigenti”

...

I geologi non cittadini italiani che operino nel territorio nazionale sono anch’essi tenuti all’osservanza delle presenti norme.

La loro inosservanza comporta responsabilità di ordine disciplinare, salvo ogni altro rilievo di diversa responsabilità”.

Per quanto riguarda, in particolare, il Tariffario professionale, anche a valle del contraddittorio con l’Antitrust, il Codice, negli Art. 17-18-19 così recita:

“ Rilievo della tariffa professionale

Articolo 17 – Parametri tariffari

Nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve attenersi a quanto stabilito dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006; al principio di adeguatezza di cui all’art. 2233 comma 2 Codice Civile e, comunque, al complesso delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.

La tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i. e la tariffa in materia di LL.PP. approvata con D.M. 4.04.2001 per la parte applicabile ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti.

Articolo 18 – Commisurazione della parcella

Nell’ambito della normativa vigente, a garanzia della qualità delle prestazioni, il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme – individuale, societaria o associata – deve sempre commisurare la

propria parcella all'importanza e difficoltà dell'incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all'impegno richiesti.

L'Ordine tenuto conto dei principi di concorrenzialità professionale, vigila sull'osservanza.

Articolo 19 – Commisurazione della parcella

Per le procedure ad evidenza pubblica, ove la P.A. legittimamente non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all'importanza e difficoltà dell'incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all'impegno richiesti."

Si pone in particolare evidenza quanto riportato all'ultimo comma dell'Art. 18, che pone esplicitamente a carico degli OORRG il potere/dovere di vigilanza sull'osservanza di quanto prescritto nell'articolo sulle tariffe, a garanzia del **"decoro professionale"** poiché il decoro è patrimonio dell'immagine della categoria, e quindi di tutti gli iscritti che di questo lavoro devono vivere. Esso ha inoltre primaria rilevanza esterna in termini di credibilità tecnica della categoria stessa, che tanti sforzi sta compiendo per qualificarsi sempre meglio attraverso l'aggiornamento professionale continuo. La mancanza di decoro professionale rappresenta quindi infrazione deontologica molto grave, poiché si ripercuote negativamente su tutti gli iscritti. Tutto ciò senza considerare il grande livello di responsabilità civile e penale in capo all'iscritto connessa alla sottoscrizione delle relazioni geologiche, geotecniche, geognostiche e di qualsiasi altro tipo di elaborato professionale.

Si ricorda che il decoro professionale è esplicitamente definito all'Art. 7 del Codice, che così recita:

"Articolo 7 – Il decoro professionale

Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell'organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere."

In relazione al decoro, assume altresì rilevanza il dettato dell'Art. 9, sulla preparazione professionale:

"Articolo 9 – Preparazione professionale

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnico-culturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.

Il geologo deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione."

Alla luce di quanto sopra, pur nell'osservanza delle norme di legge sulla concorrenza, si invitano gli iscritti al rispetto scrupoloso delle norme del Codice richiamate. Si invitano gli stessi altresì a vigilare ed a segnalare all'Ordine, con segnalazioni ben circostanziate e mai generiche, eventuali abusi o mancato rispetto da parte di altri iscritti, in applicazione anche del primo comma dell'Art. 3.

Si ricorda infine che il testo integrale del nuovo codice deontologico è disponibile sul nostro sito web.

Cordiali saluti e buon lavoro

Il Presidente
Geol. Giovanni Calcagni